

Approvazione schema di convenzione per l'esercizio associato dell'Ufficio di segreteria comunale tra i comuni di Sinnai e Settimo San Pietro.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 4.12.1997, n. 465, "*Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari comunali e provinciali*" che recita:

1) I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi Consigli comunali, possono anche nell'ambito di più accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare fra loro convenzioni per l'Ufficio di segreteria.

2) Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla competente sezione regionale dell'Agenzia.

3) Ai Segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate spetta una retribuzione mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad un altro dei comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni. Il contratto collettivo nazionale di lavoro dei Segretari comunali determina l'entità della retribuzione aggiuntiva in base al numero dei Comuni convenzionati e alla complessità organizzativa degli stessi.

VISTA la deliberazione 15.07.1999, n. 150, adottata dal C.d.A. dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, riguardante la procedura per la nomina del segretario titolare e la costituzione delle segreterie convenzionate;

VISTE le norme e le vigenti disposizioni in materia e in particolare il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, articolo 98, comma 3, che recita: "I comuni possono stipulare convenzioni per l'Ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia";

DATO ATTO che si intende procedere a convenzionare le funzioni dell'Ufficio di segreteria comunale tra i comuni di Sinnai, e Settimo San Pietro, non solo per il contenimento della spesa degli enti, ma anche con l'intento di creare rapporti di promozione dei rispettivi territori, sotto il profilo economico e culturale, con decorrenza dalla presa d'atto della decisione medesima da parte della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo UTG – Ex Agenzia dell'Albo dei Segretari;

DATO ATTO che i Sindaci degli stessi comuni hanno manifestato il proprio parere favorevole, fatta salva la competenza dei rispettivi Consigli comunali all'assunzione dell'atto deliberativo;

RITENUTO che:

- la ripartizione dell'orario di servizio del Segretario può effettuarsi nella seguente misura: Comune di Sinnai, 66,67%; Comune di Settimo San Pietro, 33,33%, determinata in rapporto all'entità della popolazione residente in ciascun comune interessato alla convenzione in argomento;
- tutte le spese concernenti il servizio di segreteria come indicate nell'articolo 6 della convenzione saranno ripartite fra i due comuni convenzionati secondo le percentuali di cui sopra;

DATO ATTO che il numero degli abitanti della costituenda Segreteria convenzionata al 31.12.2012 è così individuato: Comune di Sinnai, 17658; Comune di Settimo San Pietro, 6802;

VISTO lo schema di convenzione regolante i rapporti tra i comuni convenzionanti per le funzioni dell'Ufficio di segreteria da parte di un unico Segretario, individuato nella persona del Segretario generale Dott.ssa Pioppo Lucia;

SENTITA l'illustrazione del Sindaco Tarcisio Anedda, alla quale seguono gli interventi dei consiglieri riportati nel verbale dell'adunanza al quale si rinvia;

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la Convenzione tra i comuni di Sinnai, Settimo San Pietro per l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio di segreteria da parte di un unico Segretario comunale, come sopra individuato, con decorrenza dalla presa d'atto della decisione medesima da parte della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo UTG – Ex Agenzia dell'Albo dei Segretari;
2. Di approvare, altresì, lo schema di Convenzione regolante l'accordo tra i comuni, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che il comune capo-fila della costituenda Convenzione di segreteria sarà il Comune di Sinnai;
4. Di trasmettere copia della deliberazione di approvazione della Convenzione ai comuni interessati e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo UTG – Ex Agenzia dell'Albo dei Segretari;
5. Di dichiarare, stante l'urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2.

Il Responsabile del Settore Personale

Simone Farris